

## I RIFERIMENTI DI LEGGE PER LE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

### QUALI LEGGI E DECRETI REGOLAMENTANO LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ IN ITALIA?

- **Legge 1 aprile 1999 n. 91, art.23** (Disposizioni transitorie): introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi e tessuti. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà venga rispettata.
- **Decreto Ministeriale 8 aprile 2000**: il Ministero della Sanità promuove l'acquisizione delle dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale. I punti di accettazione delle aziende unità sanitarie locali in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà in un archivio nazionale (Sistema Informativo Trapianti- SIT) appositamente predisposto dal Centro Nazionale Trapianti, attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete pubblica.
- **Decreto Ministeriale 11 marzo 2008**: prevede l'ampliamento dei punti di ricezione della dichiarazione di volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, coinvolgendo i Comuni e i Centri di riferimento Regionali per i Trapianti (CRT) nelle attività di accettazione della dichiarazione di volontà, in aggiunta alle strutture menzionate nell' art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale dell'8 aprile 2000; pertanto, il presente decreto consente agli uffici comunali di ricevere il modulo per la registrazione della dichiarazione di volontà nel Sistema Informativo Trapianti (SIT). Unica condizione è che ciò avvenga nell'ambito di una convenzione tra il Comune e la Azienda Sanitaria locale avente ad oggetto l'accordo sul funzionamento di tale servizio.
- L'art. 3, comma 3, **Regio Decreto 18 giugno 1931**, n. 773 così come modificato dall'art. 3, comma 8-bis, Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 26 febbraio 2010**, n. 25, dispone che *"la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91"*.